



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 573 del 01/07/2025

Oggetto: Approvazione Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattiche formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati dell'Università degli Studi di Milano. Durata triennale dalla data della stipula.

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con pec acquisita in arrivo al protocollo n. 7407/25 del 31/01/2025 il Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati dell'Università degli Studi di Milano, richiedeva a questa azienda la disponibilità al convenzionamento tra l'ASL VCO e la Scuola di Specializzazione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini formativi;

Premesso che, con lettera protocollo 8426/25 del 04/02/2025 veniva espresso parere favorevole da parte del Direttore Generale dell'ASL VCO, dottor Francesco Cattel, alla stipula della Convenzione richiesta;

Vista la comunicazione ricevuta via pec e recepita al protocollo n. 38102/25 del 05/06/2025 con la quale veniva comunicata l'approvazione alla stipula della convenzione con codesta Azienda per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico della Scuola stessa;

Visto il D.M. del 27/01/2006 riguardante il riassetto delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria;

Visto che l'art. 3 del D.M. 27/01/06 prevede che le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici o privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari poste a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici veterinari;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la



struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

Rilevato che il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 3 (tre) anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

"Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome".

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.

- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati con sede in Lodi, Via dell'Università, 6 secondo il testo allegato alla presente, avente validità triennale dalla data di stipula, dando mandato alle



Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattiche formative con l'Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati con sede in Lodi, Via dell'Università, 6, con durata triennale dalla data della stipula e che potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE
ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
IGIENE E TECNOLOGIA DEL LATTE E DERIVATI**

Tra

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, Via Festa del
Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dalla
Rettrice pro tempore, Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, operante ai fini del
presente atto tramite la Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del
Latte e Derivati, con sede in Lodi, Via dell'Università, 6, d'ora innanzi
denominata "Università";

e

l'A.S.L. V.C.O. - Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola con sede
legale in Omegna P. IVA n./C.F00634880033 rappresentata dal Dott. Francesco
Cattel, nato a Torino il 24/09/1973, d'ora innanzi denominato "Ente
convenzionato";

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visto

- il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006 (*riassetto delle Scuole di
specializzazione di area Veterinaria*)

Premesso

- che l'art. 3 del D.M. del 27 gennaio 2006 prevede che la scuola opera
nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-
assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

- che le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti
pubblici o privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere

Finalità della convenzione

L'Ente convenzionato consente all'Università l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Articolo 2

Impegni assunti dall'Ente convenzionato

L'Ente convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art 1, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, ed ausiliario, facente capo al Servizio Veterinario.

L'Ente convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione; inoltre assume l'impegno di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sulla organizzazione strutturale delle stesse.

L'Ente convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Articolo 3

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture poste a disposizione e indicate all'art. 2 della presente convenzione, unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici veterinari ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati ai fini del completamento della formazione didattica e professionalizzante degli iscritti alla

Scuola medesima.

Articolo 4

Attività formativa

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentare ivi vigenti.

Articolo 5

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

Articolo 6

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente

convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Articolo 7

Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi che potrebbero frequentare le strutture sottoposte a controllo da parte dell'Ente convenzionato per lo svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste.

L'Ente convenzionato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 8

Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'Ente convenzionato che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Ente convenzionato e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede

ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'Ente convenzionato, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9

Durata della convenzione, procedure di rinnovo e recesso

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Al termine della convenzione l'Università e l'Ente convenzionato redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione anche prima della naturale scadenza, fatta salva la conclusione dell'anno accademico, mediante comunicazione a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 10

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

Articolo 11

Trattamento dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività

pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito del proprio progetto di tirocinio,

i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario,

dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad

assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a

trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste

a proprio carico in base alla Convenzione e alla relativa normativa applicabile ed

è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra

le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione

della Convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la

riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai

professori/tutor, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi

assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento

dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria

e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e

conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente

convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le

attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al

trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E..

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali di terzi che siano

strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del

proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi

dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a

conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro

competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di

liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati

e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di

protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come

previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e

consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web

<https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione “Le

informative sulla privacy e la gestione dei dati”: “Informativa per Enti in

convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)” per l'Ente

Convenzionato, e “Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di

ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)” per i medici in

formazione.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate

dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo

www.aslvco.it ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di

seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università,

“Informative”).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora

necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto

dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a

cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità

Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

	Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente	
	Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con	
	la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi	
	non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria	
	applicabile in materia.	
	Articolo 12	
	<u>Anticorruzione</u>	
	Le Parti si impegnano all’osservanza delle rispettive “Sezioni Rischi corruttivi e	
	trasparenza” contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi	
	della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a	
	ciascuna parte applicabili nell’esecuzione della presente convenzione.	
	Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento	
	pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione	
	prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto	
	di interesse.	
	Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente	
	finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella	
	pubblica amministrazione.	
	Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei	
	commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto	
	convenzionale.	
	Articolo 13	
	<u>Modifiche</u>	
	Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per	
	iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e	

sostanziale del presente atto.

Articolo 14

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014). La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 15

Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Milano,

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI

PER L'ENTE CONVENZIONATO

STUDI DI MILANO

Il Direttore Generale

LA RETTRICE

Dott. Francesco Cattel

Prof.ssa Marina Marzia Brambilla